



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **CC / 6 / 2019**

SEDUTA DEL GIORNO **06-02-2019**

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2019**

L'anno 2019, il giorno 6 del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la Sala "Sandro Pertini", si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria.

Assume la presidenza il sig. Costantino Iametti.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.

Alla trattazione del presente argomento all'ordine del giorno:

sono presenti i Signori:	sono assenti i Signori:
BELLORA ANGELO PROTO VINCENZO MAZZUCHELLI ELENA MARIA IAMETTI COSTANTINO DOZIO STEFANO FRANZONI ANDREA PUTIGNANO ROCCO TOMASINI DANIELA VEDOVAT VANIA DEL VECCHIO NICOLA IAMETTI GIACOMO TOMASINI VALTER ANTONIO CLERICI LAURA COLUCCI VINCENZO AIGU SYLVIE MADELEINE SOLANGE	CRESPI SABINA SESSA VITO STEFANO

Partecipa all'adunanza l'assessore esterno Marco Zocchi.

Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2019

Il Sindaco, Angelo Bellora:

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 14.03.2011 nr. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), in sostituzione, per la componente immobiliare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2013), alla luce di una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili, è stata introdotta l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:
 - ✓ l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - ✓ il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - ✓ la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 703, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 707, che così modifica l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della Legge 147/2013 a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3bis, del DL 557/1993;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 380 della legge n. 228 del 2012, è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 228/2012, dal DL 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, dal DL 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, dal DL 133/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 5/2014;

PRESO ATTO che il comma 677, dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevede che *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;*

DATO ATTO che l'art. 9 bis del D.L 47/2014, convertito dalla Legge 80/2014 modifica la disciplina impositiva degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo in particolare che, a decorrere dal 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ;

ATTESO CHE la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC) come segue:

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 comma 10).

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori / figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con il modello ministeriale Dichiarazione IMU;

- modifica della tassazione IMU dei terreni agricoli:
 - esenzione IMU per terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile (art. 1 comma 13);
 - ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli, anziché 75 (art. 1 comma 10 lettera c);
- esenzione IMU delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1 comma 15);
- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, c.d. imbullonati (art. 1 comma 21);
- riduzione delle aliquote IMU al 75% per abitazioni locale a canone concordato, di cui alla legge 09.12.1998 n. 431 (art. 1 comma 54);
- esenzione IMU per casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta del 4 per mille, e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1 comma 16);

DATO ATTO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 6 del 28.02.2018 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2018;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO CHE, con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, è stato disposto il differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 28.02.2019;

RILEVATO che la situazione di complessiva criticità della finanza degli enti locali degli ultimi anni, connotata da una generalizzata contrazione di risorse trasferite a fronte di spese, in via generale, sempre meno comprimibili nonché dall'obbligo normativo di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica, impone, anche per l'anno 2019, la necessità di confermare le singole aliquote e misure tributarie già applicate nell'anno 2018 al fine di garantire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le imprescindibili e idonee fonti di finanziamento per le spese da prevedere nel bilancio comunale per il ricorrente soddisfacimento dei bisogni del territorio e della comunità amministrata;

VISTO l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le aliquote IMU relative all'annualità 2019 non subiranno aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2018;
- 3) di stabilire per l'anno 2019, con decorrenza 1° gennaio 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA 2019
<ul style="list-style-type: none">• Abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (solo cat. A1-A8-A9)• Abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata (solo cat. A1-A8-A9)• Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in comodato a titolo gratuito al Comune di Cardano al Campo per scopi di contrasto al disagio abitativo dei nuclei familiari in difficoltà. L'unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili che acquisiscono la residenza e sono permanentemente assistiti nell'abitazione del Tutore legale regolarmente nominato dal Giudice Tutelare (ex art. 384 C.C.), Amministratore di sostegno (ex art. 404 C.C.) e Curatore, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.	4,00 per mille
Terreni agricoli e aree fabbricabili	10,60 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D/1 (opifici) - D/2 (alberghi, pensioni con fine di lucro)	10,30 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: C/1 (negozi e botteghe)	8,00 per mille
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	10,60 per mille

Detrazione Euro 200,00: la detrazione per abitazione principale cat. A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze e assimilate come da regolamento, nella misura massima di una unità pertinenziale.

- 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 5) di confermare anche per l'anno 2019, con decorrenza 1° gennaio 2019, i valori base di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria come approvati dalla deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 27.04.2018, che costituiranno allegato al bilancio di previsione 2019/2021;
- 6) di stabilire altresì che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), Capo II – IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 08.09.2014 e s.m.i.;
- 7) di dare atto che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale, che verrà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, conterrà la previsione del gettito del tributo per l'anno 2019 determinato con le aliquote approvate con il presente provvedimento, al fine di consentire il pareggio economico – finanziario;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
- 9) di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale di registrazione;

Rilevato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;

Ritenuto di approvare la proposta;

Preso atto che alle ore 23:10 abbandona l'aula il consigliere Sessa Vito. I presenti sono n. 15;

Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti:	15
astenuti:	0
votanti:	15
voti contrari:	5 (Clerici, Colucci, Del Vecchio, Iametti G., Tomasini V.)
voti favorevoli:	10

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le aliquote IMU relative all'annualità 2019 non subiranno aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2018;
- 3) di stabilire per l'anno 2019, con decorrenza 1° gennaio 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA 2019
<ul style="list-style-type: none">• Abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (solo cat. A1-A8-A9)• Abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata (solo cat. A1-A8-A9)• Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in comodato a titolo gratuito al Comune di Cardano al Campo per scopi di contrasto al disagio abitativo dei nuclei familiari in difficoltà. L'unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili che acquisiscono la residenza e sono permanentemente assistiti nell'abitazione del Tutore legale regolarmente nominato dal Giudice Tutelare (ex art. 384 C.C.), Amministratore di sostegno (ex art. 404 C.C.) e Curatore, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.	4,00 per mille
Terreni agricoli e aree fabbricabili	10,60 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D/1 (opifici) - D/2 (alberghi, pensioni con fine di lucro)	10,30 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: C/1 (negozi e botteghe)	8,00 per mille
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	10,60 per mille

Detrazione Euro 200,00: la detrazione per abitazione principale cat. A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze e assimilate come da regolamento, nella misura massima di una unità pertinenziale.

- 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 5) di confermare anche per l'anno 2019, con decorrenza 1° gennaio 2019, i valori base di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria come approvati dalla deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 27.04.2018, che costituiranno allegato al bilancio di previsione 2019/2021;
- 6) di stabilire altresì che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), Capo II – IMU;

- 7) di dare atto che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale, che verrà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, conterrà la previsione del gettito del tributo per l'anno 2019 determinato con le aliquote approvate con il presente provvedimento, al fine di consentire il pareggio economico – finanziario;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione 2019/2020;
- 9) di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti:	15
astenuti:	0
votanti:	15
voti contrari:	5 (Clerici, Colucci, Del Vecchio, Iametti G., Tomasini V.)
voti favorevoli:	10

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate).

All: parere Revisore del conto

CC/3/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente

Costantino Iametti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

dott. Angelo Monolo

ESECUTIVITA'

(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 267/2000)

- X dichiarata immediatamente eseguibile
- esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.